

Milano, 21 settembre 2020

Inviata tramite il SIPE

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini 3
00198 Roma

Prot. n. 46/20
SG/sg

Oggetto: Risposta alla consultazione sul documento “*Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari*”

ASSOSIM non può che accogliere con favore l’iniziativa della Consob di rivedere la disciplina in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, avendo - fin dalla sua emanazione nel febbraio 2018 e in più occasioni successive – portato all’attenzione dell’Autorità una serie di lacune e problematiche che hanno reso piuttosto ostica l’interpretazione della disciplina stessa e la sua implementazione da parte degli intermediari interessati.

Proprio alla luce delle sopra menzionate osservazioni già portate all’attenzione di codesta Autorità, l’Associazione esprime la propria preferenza per la c.d. “opzione 1”, che garantisce una più ampia autonomia agli intermediari nella valutazione delle necessità formative per il personale coinvolto e nell’organizzazione delle relative attività a soddisfacimento delle necessità individuate; al contempo, formula nel prosieguo della presente risposta una serie di considerazioni sulle modifiche al Regolamento Intermediari (di seguito “**RI**”) proposte nel documento di consultazione, che sono state previamente condivise con gli intermediari associati.

Prima di entrare nel dettaglio delle osservazioni, Assosim tiene a ribadire in questa sede una considerazione di carattere generale in tema di certificazioni, già espressa in risposta

alla recente consultazione della Commissione europea in materia di MiFID *review* e della quale – in vista di ulteriori evoluzioni della normativa in esame – ritiene utile informare anche codesta rispettabile Autorità (tanto più che il tema della certificazione è richiamato anche al paragrafo 2 del documento di consultazione Consob, con riferimento alle raccomandazioni dell'*High-Level Forum*): a parere della scrivente, infatti, la certificazione dovrebbe essere obbligatoria solo per il personale che presta servizio di consulenza a clientela retail e non per l'attività verso la stessa di *giving information*; in caso di clientela professionale, la certificazione dovrebbe essere invece esclusa sia per la prestazione del servizio di consulenza sia per l'attività di *giving information*, rimanendo in capo all'intermediario ogni valutazione sulla qualifica dei soggetti preposti. Occorrerebbe altresì circoscrivere meglio l'attività di *giving information*: i contorni poco definiti del concetto rischiano oggi di porre oneri sproporzionati in capo agli intermediari. Infine, la certificazione rilasciata a un soggetto in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta valida negli altri Stati membri per lo svolgimento delle medesime attività.

- I. **Art. 78, comma 5, lett. b) RI** : Il richiamo *tout court* al punto 20 degli Orientamenti ESMA/2015/1886, proposto alla lettera b), comporta a giudizio della scrivente (i) l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione della supervisione al cliente e (ii) l'eliminazione dell'obbligo che il tutor possieda conoscenze e competenze da almeno 3 anni (la formulazione al punto 20 risulta infatti più generica e non indica un tempo minimo, lasciando aperta la possibilità per l'intermediario di valutare quando un soggetto sia ragionevolmente ritenuto pronto per ricoprire tale ruolo). Si ritiene invece opportuno che venga riproposta nel nuovo articolato la possibilità – oggi prevista all'art. 81, comma 1, lett. c) - di computare il periodo trascorso sotto supervisione (di cui è confermato il termine massimo di quattro anni), ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire informazioni o consulenza alla clientela.

- II. **Art. 78, comma 5, lett. d) RI**: Si osserva come la formulazione della lettera d) apra definitivamente alla possibilità per l'intermediario, più volte auspicata dall'Associazione, di valutare il personale e predisporre piani formativi differenziando in rapporto al tipo di clientela cui il personale si rivolge e al tipo di servizio prestato o prodotto offerto; ciò in un'ottica di maggior proporzionalità e autonomia per l'intermediario, tenuto anche conto dei progetti di formazione avviati da quest'ultimo di propria iniziativa o in risposta a esigenze derivanti da altre disposizioni regolamentari¹.

¹ Si pensi a realtà peculiari, quali quelle ad esempio delle *investment bank*, dove un elevato livello di sofisticazione del personale, anche in termini di conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari,

Si ritiene inoltre che, laddove la revisione annuale² delle esigenze formative e di sviluppo del personale - le cui modalità di svolgimento restano rimesse alla totale autonomia dell'intermediario – evidenzino necessità di prendere misure, l'acquisizione della "qualifica idonea" ai sensi della disciplina nazionale debba avvenire esclusivamente con le modalità previste al punto 20 degli Orientamenti ESMA. Si ritiene infine che, in caso di assunzione presso diverso intermediario, la qualifica idonea "certificata" a un soggetto presso l'intermediario "di partenza" sia da considerare valida per l'anno in corso anche dall'intermediario "ricevente".

- III. **Sospensione degli obblighi di aggiornamento:** La norma non propone più alcun richiamo alle casistiche, oggi previste all'art. 81, comma 2, che determinano una sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale. Tuttavia, si riterrebbe opportuno un mantenimento delle stesse anche nel nuovo regime come fattispecie che autorizzano la sospensione dell'obbligo annuale di valutazione nei confronti del personale che si trovi in una delle condizioni descritte.
- IV. **Ambito di applicazione della disciplina all'attività svolta da personale di imprese di investimento autorizzate a operare in Italia con succursale e/o in libera prestazione di servizi:** Si ritiene che, il personale di banche comunitarie operanti in Italia in libera prestazione di servizi sia da considerare al di fuori dell'ambito di applicazione del nuovo art. 78 RI e che, qualora tale personale si appoggiasse occasionalmente per la propria attività agli uffici della succursale italiana del gruppo, quest'ultima non avrebbe alcun dovere di vigilanza su tale personale in ordine alla presenza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla disciplina del Paese di provenienza in materia di conoscenze e competenze. Nell'ipotesi invece del personale di una succursale di impresa comunitaria autorizzata a operare in Italia, si ritiene che l'adozione da parte di quest'ultima della policy di capogruppo in materia di *knowledge&competence* sia da considerarsi conforme alla disciplina nazionale, laddove tale policy rispetti i principi generali degli Orientamenti ESMA, cui lo stesso regime italiano ora rinvia (cfr. art. 78, comma 5, lett. c)).
- V. Nell'auspicata ipotesi in cui venisse approvata l'opzione 1 e ferme le considerazioni svolte nei punti che precedono, si chiede di chiarire quali Q&A tra quelle pubblicate il 5 ottobre 2018 dalla Consob debbano considerarsi eventualmente ancora vigenti.

rappresenta un pre-requisito per la prestazione dei servizi e per le quali, pertanto, le esigenze di aggiornamento professionale devono essere valutate necessariamente in modo non standardizzato, secondo il citato approccio proporzionale.

² Seppur non espressamente precisato nel testo, si ipotizza che la revisione delle esigenze formative e di sviluppo del personale debba continuare a essere svolta con cadenza annuale, come del resto previsto dagli stessi Orientamenti ESMA.

Si chiede inoltre che, in ragione dell'imminente attività di pianificazione da parte degli intermediari delle verifiche delle esigenze formative e di sviluppo del personale per l'anno a venire, venga specificato nella regolamentazione in via di emanazione che il nuovo regime semplificato entrerà in vigore già dal prossimo 1° gennaio 2021.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

